



STATUTO

Art. 1 – Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

L'Istituto Diplomatico Internazionale è un'Organizzazione Non-Governativa (ONG), conforme alle disposizioni della Legge n. 49 del 26 febbraio 1987 e ss. modifiche ed integrazioni ed è, ai sensi delle vigenti leggi, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), ai sensi dell'articolo 10 comma 8 del Decreto Legislativo n.460 del 4 dicembre 1997. Registrata come NGO BRANCH United Nation Departments of Economic and Social Affairs, al n. 640952.

L'associazione Istituto Diplomatico Internazionale Italia è un ente morale, privato, indipendente, aconfessionale, apartitico, che persegue unicamente fini di utilità sociale.

La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

L'Associazione ha la sede legale in Roma, Piazza del Biscione 95 – 00186 Italia.

Il trasferimento della sede all'interno del territorio italiano non comporterà modifica statutaria.

Previa delibera del Consiglio Direttivo è ammessa l'istituzione di sedi secondarie, denominate Dicasteri, sia sul territorio nazionale che all'estero.

Art. 2 – Finalità e scopi

L'Istituto Diplomatico Internazionale opera nel settore della cooperazione internazionale per lo sviluppo, sulla base della Legge 11 agosto 2014 n.125. In base alla normativa vigente in tema di organizzazioni non lucrative di utilità sociale l'Associazione opera nei settori della cooperazione internazionale, della promozione dello sviluppo umano sostenibile, dell'assistenza sociale alle popolazioni e comunità svantaggiate e della tutela dei diritti civili, ai sensi dell'art. 10, co.1, lett. a), n. 10 del Decreto Legislativo n. 460/1997.

Gli scopi dell'Istituto Diplomatico Internazionale, nel rispetto della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, sono:

- a) contribuire allo sviluppo umano, sociale, culturale, tecnico ed economico delle aree più disagiate seguendo i principi di corresponsabilità, interdipendenza e non violenza, con particolare attenzione alla promozione dell'uguaglianza nelle relazioni di genere;
- b) contribuire alla rimozione degli ostacoli di ordine economico, politico e sociale che limitano di fatto lo sviluppo dei settori più svantaggiati delle popolazioni del mondo;
- c) promuovere, sia a livello locale che internazionale, un tipo di sviluppo compatibile con le risorse ed i limiti ambientali del pianeta, con particolare attenzione all'applicazione delle tecnologie appropriate e di energie da fonti rinnovabili, agli stili di vita e consumo;
- d) costruire legami internazionali tra persone e culture diverse, attraverso i principi della cooperazione e della solidarietà.

Art. 3 – Soppresso

Art. 4 – Attività

Per attuare concretamente i propri scopi, l'Istituto Diplomatico Internazionale potrà:

- elaborare e realizzare progetti di cooperazione allo sviluppo, di aiuto umanitario, di salvaguardia della pace e di cooperazione decentrata tendenti allo sviluppo autonomo dei paesi in ritardo di sviluppo, nel rispetto della cultura e delle tradizioni locali e privilegiando l'utilizzo delle tecnologie più moderne;
- realizzare attività di informazione ed educazione alla cittadinanza mondiale per far crescere nell'opinione pubblica la comprensione dei problemi delle aree più svantaggiate e della globalità dello sviluppo; iniziative di educazione interculturale per orientare in senso positivo le dinamiche di mutamento della società civile, indotte dal fenomeno migratorio; iniziative di promozione della solidarietà e del volontariato; iniziative di educazione allo sviluppo sostenibile per favorire la diffusione di comportamenti che non pregiudichino l'equilibrio del pianeta e l'adozione di stili di vita a minor impatto ambientale;
- sviluppare la collaborazione con i vari organi delle Nazioni Unite e dei suoi Istituti specializzati, con i governi e le loro Rappresentanze Diplomatiche, con le istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea, con gli Istituti Culturali, le Istituzioni di ricerca, le Università, con gli organi di informazione, con le Accademie e le Fondazioni di tutto il mondo che abbiano scopi affini a quelli dell'Associazione;
- favorire l'attività diplomatica, culturale ed economica tra i vari paesi per promuovere gli scopi della Dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nel rispetto delle finalità che hanno ispirato la Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
- organizzare, tramite l'istituzione di Dipartimenti e apposite Commissioni di lavoro, lo studio delle situazioni ambientali dei paesi in difficoltà, con particolare riferimento a quelli di provenienza degli Associati dell'Istituto, ed approntando soluzioni concrete con la relativa copertura finanziaria derivante anche da parte degli utili di gestione;
- promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale di quanti, in particolare i giovani, italiani o stranieri, operano o aspirano ad operare nei diversi campi di attività internazionale;
- prestare agli enti pubblici e privati che operano nel campo delle relazioni internazionali, il proprio contributo di consulenza, studio e documentazione;
- creare una struttura interna da denominarsi "Corpo Diplomatico Internazionale – Corps Diplomatique International – CDI", con la finalità di svolgere attività diplomatiche e funzionali alla realizzazione degli scopi dell'Istituto a mezzo degli Associati che ne faranno parte. La nomina ed il funzionamento del "Corpo Diplomatico Internazionale – Corps Diplomatique International – CDI", è stabilita secondo le disposizioni del Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

- creare apposite Commissioni di lavoro e Dipartimenti, composte da Associati, mediante i quali svolgere analisi, studi, programmi e progetti per le attività statutarie. La nomina ed il funzionamento delle Commissioni e dei Dipartimenti sono stabilite secondo le disposizioni del Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel precedente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse. Tra le attività accessorie l'Istituto potrà inoltre ideare, progettare, realizzare e promuovere, nel territorio nazionale e all'estero, eventi pubblici in concomitanza delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, finalizzati alla raccolta di risorse economiche da destinare al finanziamento dei suddetti progetti aventi finalità sociali: il tutto nei limiti secondo le pertinenti legislazioni.

Per il raggiungimento dei propri scopi, sempre in via accessoria e nei limiti della normativa applicabile, l'Associazione potrà inoltre realizzare o gestire siti e domini internet che perseguano le sue finalità, nonché curare l'edizione di pubblicazioni a stampa o telematiche.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide ideali e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5 – Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ed ai fini dell'esclusiva realizzazione degli scopi associativi ed è costituito da:

1. dai beni mobili ed immobili che perverranno all'associazione da chiunque, a qualsiasi titolo;
2. azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
3. donazioni, lasciti o successioni;
4. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
5. eventuali eccedenze di bilancio.

Art. 6 – Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative;
- contributi degli Associati e di privati;
- contributi di organismi internazionali;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività direttamente connesse o accessorie;
- proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi;
- erogazioni liberali.

E' fatto divieto assoluto di distribuire fra gli Associati, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto e di quelle a esse direttamente connesse. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, vincolato al perseguimento degli scopi statutari, che deve essere gestito in modo coerente con la natura dell'Associazione, quale Ente senza scopo di lucro. L'amministrazione del patrimonio è svolta con criteri di prudenza, efficacia ed efficienza.

Art. 7 – Esercizio Finanziario

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria la relazione morale, il bilancio consuntivo dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Copia dei bilanci approvati, unitamente alla copia approvata e sottoscritta del verbale della seduta del Consiglio Direttivo dovranno essere depositati nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione di controllo redatta da un revisore contabile esterno all'associazione, iscritto al Registro dei revisori legali; nel caso in cui sia nominato l'organo di controllo, alla relazione provvede il medesimo.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli artt. 2423 e seguenti del c.c.

Lo stato patrimoniale dovrà, inoltre, evidenziare il mantenimento dell'integrità del patrimonio dell'Associazione e degli investimenti realizzati.

Il bilancio verrà redatto altresì in base a principi di trasparenza e pubblicità ispirandosi alle linee indicate dal Decreto legislativo n. 117/2017.

Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione annuali dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e secondo le seguenti priorità:

1. per il ripiano di eventuali perdite di gestione;
2. per la ricostruzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale;
3. per il potenziamento, incremento e miglioramento delle attività dell'Associazione;

8 – Associati

Possono diventare soci dell'Istituto tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, intendano contribuire al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione prendendo parte attiva alla sua vita, previa presentazione di formale domanda di adesione. Gli associati, persone fisiche, devono aver compiuto il 35° anno di età.

La domanda di adesione va presentata al Consiglio Direttivo e deve contenere: generalità, luogo e data di nascita, luogo di residenza e codice fiscale del richiedente, casellario giudiziario, carichi pendenti, C.V., nonché l'impegno al rispetto del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali. Sulla domanda di adesione il Consiglio Direttivo delibera entro 60 giorni dalla presentazione. Contro il provvedimento di rigetto della domanda da parte del Consiglio Direttivo, da notificarsi per iscritto con lettera raccomandata A.R., o posta elettronica certificata, l'aspirante associato può fare ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della notifica.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.

Tutti i soci hanno uguali diritti:

- di essere informati e partecipare a tutte le attività e iniziative dell'Associazione;
- di partecipare con diritto di voto alle Assemblee e di essere eletti alle cariche sociali;
- di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

Tutti i soci sono tenuti:

- a. a rispettare e far rispettare le norme del presente Statuto, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali;
- b. a svolgere il lavoro comunemente concordato;
- c. a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animino l'attività;
- d. al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- e. ad aggiornare il Consiglio Direttivo su eventuali variazioni dei propri recapiti per ricevere le comunicazioni da parte dell'Associazione;
- f. ad adottare comportamenti finalizzati al mantenimento della armonia, fra i soci, e non divulgare informazioni o notizie inerenti agli stessi se non in accordo con i medesimi, e con il Consiglio Direttivo dell'Associazione;

Le prestazioni fornite dagli associati sono svolte a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti nelle modalità consentite dalla legge, anche ricorrendo ai propri associati.

La qualità di socio si perde:

- a. per decesso;
- b. dietro presentazione di dimissioni scritte;
- c. per esclusione;
- d. per inadempimenti in ordine al presente statuto e del regolamento;
- e. per qualsiasi circostanza che causi discredito alla associazione o lede il rapporto di fiducia con gli altri soci e/o che provochi danni materiali all'Istituto;
- f. per sopravvenuta incapacità personale del socio quali, a titolo esemplificativo, interdizione, inabilitazione o condanna penale del socio stesso;
- g. per morosità nel pagamento della quota associativa annua, che si protrae oltre due mesi dal termine stabilito;

Motivo di perdita della qualità di socio, per esclusione coloro che:

- si rendono colpevoli di attivi di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
- senza adeguata ragione o giustificazione si mettano in condizione di inattività prolungata per almeno 6 mesi;

- hanno arrecato danni morali o materiali all'Associazione,
- sono stati interdetti, inabilitati o condannati per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- abbiano adottato una condotta contraria alle leggi ed all'ordine pubblico.

La perdita della qualità di socio, anche per esclusione, è deliberata dal Consiglio Direttivo su istanza di qualsiasi socio o organo dell'Associazione. Contro il provvedimento di esclusione, da notificarsi con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, il socio escluso ha 30 gg. di tempo dalla notifica per proporre ricorso all'Assemblea.

Il ricorso non sospende l'esecutività dell'esclusione. Il socio receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi corrisposti.

I soci si distinguono in:

- 1) Soci fondatori: si considerano tali coloro i quali hanno sottoscritto l'atto di costituzione dell'associazione nelle persone dei sig.ri Mauro Broda, Pierosara, Altobrando Chiarini. I soci fondatori hanno gli stessi diritti e sono soggetti agli stessi doveri dei soci ordinari compreso quello di pagamento della quota associativa;
- 2) Soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno all'associazione in un momento alla sua costituzione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e versamento annuale della quota prevista dall'Assemblea.

Art. 9 – Quota associativa

L'Assemblea ordinaria determina per ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare della quota associativa. E' facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti. I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo perduto e quindi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 10 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario Generale;

- f) il Tesoriere;
- g) l'Organo di Controllo;
- h) l'Ufficio Giuridico di Gabinetto;
- i) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive ad eccezione dell'ufficio giuridico di gabinetto che viene deciso dal Presidente.

Le cariche sociali sono cumulabili tranne che per il Presidente ed il Vicepresidente che, rispettivamente, non possono assumere altre cariche.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di Tesoriere, membro del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 11 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Ogni associato ha diritto ad un solo voto. L'associato può delegare per iscritto un altro associato al fine di rappresentarlo in Assemblea, ma ogni associato non potrà avere più di quattro deleghe. I soci che non siano in regola con il pagamento della quota sociale non possono delegare né accettare deleghe.

Possono partecipare all'Assemblea solo i soci.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L'Assemblea, inoltre, viene convocata dal Consiglio direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno il 30% degli associati che devono avere almeno un'anzianità di iscrizione di 24 mesi.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante comunicazione scritta, spedita personalmente a ciascun associato (al recapito che risulterà nel libro degli associati) a mezzo telefax, posta elettronica certificata o qualunque altro mezzo idoneo di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario, spedita almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione, con indicazione delle materie da trattare, deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza semplice dei voti. Nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente ovvero dal socio più anziano presente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.

In entrambe le Assemblee (ordinaria e straordinaria), a parità di voti, prevale quello del Presidente.

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- 1) discute ed approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- 2) definisce il programma generale annuale di attività;
- 3) procede all'elezione dei consiglieri
- 4) procede alla nomina dell'organo di controllo;
- 5) delibera sulle responsabilità dei consiglieri con il voto di almeno un quinto dei soci;
- 6) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni del presente Statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge od allo Statuto.

L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno 2/3 dei soci. In quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà avere luogo entro 45 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di modifica statutaria la convocazione deve essere fatta pervenire almeno 30 gg. prima del giorno fissato per l'Assemblea e deve essere accompagnata dalla proposta di modifica. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, devono essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, e pubblicizzati ai soci via posta elettronica.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 fino ad un massimo di 7 membri, compresi Presidente e Vice Presidente, Segretario Generale, eletti dall'Assemblea; dura in carica 5 esercizi e comunque fino a che non siano stati nominati i loro successori e i suoi componenti sono rieleggibili. Possono essere eletti consiglieri soltanto i soci in regola con il pagamento della quota associativa e con un'anzianità almeno di 72 mesi, o che si siano contraddistinti con opere di beneficenza importanti nei confronti dell'Istituto, apportando allo stesso visibilità e lustro. I consiglieri devono essere scelti tra coloro che abbiano i requisiti di onorabilità e professionalità e che siano persone di alto profilo e comprovata autorevolezza che possano contribuire, grazie al loro prestigio, al perseguimento delle finalità dell'Istituto Diplomatico Internazionale.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo dalla graduatoria dei primi non eletti. Nel caso questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive, per i membri da sostituire, entro il termine di 30 giorni. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si dovesse ridurre a meno di 2/3 l'intero Consiglio Direttivo si considera decaduto e deve essere, pertanto, rinnovato. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, spedita personalmente a ciascun Consigliere via posta elettronica almeno 3 giorni prima della riunione.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti persone.

Le riunioni sono valide anche quando si interviene per video conferenza purché nel luogo stabilito per la riunione siano fisicamente presenti almeno il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale ed a condizione che sia garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri capi del video e la possibilità agli stessi di intervenire oralmente ed attivamente al dibattito, di poter visionare o ricevere documentazione, di poterne trasmettere e di partecipare alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non sia tecnicamente possibile connettersi con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 4 (quattro) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

In caso di sostituzione il membro che subentra ne assumerà anche la scadenza.

Non sono nominabili e se nominati decadono dalla carica, persone interdette, inabilite, fallite o condannate a pene che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 c.c.; non sono inoltre nominabili come membri del Consiglio Direttivo coloro che ricoprono incarichi o svolgono attività anche in altre Associazioni e/o Fondazioni dalle quali derivi un conflitto di interessi.

Il Consiglio Direttivo delibera su qualsiasi argomento a maggioranza semplice. Di ogni delibera del Consiglio deve redigersi apposito verbale a cura del Segretario.

Il Consiglio Direttivo nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere e li revoca in caso di violazioni statutarie, o per gravi motivi, da parte dei medesimi e previa delibera;
- nomina e revoca procuratori;
- fissa l'ammontare delle quote associative ed il termine ultimo per il loro versamento; attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione delle delibere Assembleari nonché l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti adottati;

- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione, il bilancio da cui risultano i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso e il programma annuale di attività;
- conferisce eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- instaura rapporti di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci come previsto all'art.8;
- delibera in ordine alla perdita della qualità di socio nei casi e con le modalità di cui all'art. 8 ed all'esclusione degli stessi nei casi di cui alla lett.d) sempre nel medesimo articolo;
- delibera l'istituzione di Dicasteri in Italia e all'estero;
- delibera sul trasferimento della sede;
- elegge il Tesoriere;
- delibera su tutte le questioni che non siano riservate all'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo si avvale di Commissioni, permanenti o temporanee ad hoc, - che operano come organi interni al Consiglio medesimo – finalizzate ad attività di studio e proposta su temi specifici che verranno istituite e regolate secondo il Regolamento approvato dal Consiglio medesimo;
- il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione dei fondi e dei beni, nonché su eventuali investimenti realizzabili con gli stessi, nel rispetto dei principi stabiliti dall'Istituto Diplomatico Internazionale;
- nomina e revoca i Presidenti Regionali e Provinciali ed Esteri dei Dicasteri;
- predispose ed approva il regolamento degli associati e dei Dicasteri Regionali, Provinciali ed esteri e delle commissioni, dipartimenti interni nonché quello inerente all'assunzione della qualifica di membri del IWC CLUB e del House Member dell'Associazione.

Art. 13 – Il Presidente

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile per 4 mandati, consecutivi o meno. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. In caso di assenza o impedimento o delega ad hoc, le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora quest'ultimo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente può intraprendere relazioni e iniziative per il coinvolgimento e il sostegno del mondo istituzionale, della cultura, dei media e di tutte le realtà significative della società italiana ed estera alla missione e alle attività dell'Istituto, in linea con le priorità strategiche, rappresentando l'Istituto Diplomatico Internazionale nei rapporti istituzionali ad alto livello tra lo stesso e le autorità pubbliche e private.

Il Presidente mantiene i rapporti con i Presidenti dei Dicasteri sia italiani che esteri e ne propone al Consiglio Direttivo, la conferma o l'eventuale revoca; inoltre, il Presidente, delega di volta in volta i Presidenti Regionali e Provinciali ed esteri per il compimento di specifici atti; concede formalmente, su delibera del Consiglio Direttivo, i patrocini a livello nazionale e non.

Fermi restando i poteri di rappresentanza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente Statuto al Presidente compete:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) curare l'osservanza dello Statuto, promuovendo la riforma qualora si renda necessario;
- c) sorvegliare il buon andamento amministrativo e la corretta e trasparente gestione dell'Associazione;
- d) nominare professionisti ed esperti per lo studio delle problematiche connesse all'attuazione delle attività statutarie e per l'analisi della corretta gestione dei bilanci dell'Associazione.

Art. 14 – Il Vice Presidente

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Vice Presidente. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Vice Presidente assolve le seguenti funzioni:

- assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;
- sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito nell'esercizio delle sue funzioni, o cessi dalla sua carica, fermo restando quanto previsto al precedente articolo;
- svolge le funzioni che il Presidente gli ha delegato.

Art. 15 – Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, tra i soci dell'Associazione. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Segretario assolve le seguenti funzioni:

- partecipa obbligatoriamente a tutte le riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;

- svolge la verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura l'inserimento dei verbali nel Libro Verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- tiene aggiornato i Libro Soci;
- cura tutti gli adempimenti di carattere amministrativo per conto dell'Associazione: a titolo esemplificativo, richieste di licenze, autorizzazioni, rapporti con enti, istituzioni di qualunque natura, gestione dei rapporti contrattuali, adeguamento al Decreto Legislativo n. 196/03, segue e monitora contenziosi con terzi in cui l'Associazione dovesse essere coinvolta.

Per l'espletamento delle attività di gestione amministrativa, burocratica e legale dell'Associazione, ha facoltà di disporre il ricorso a servizi e consulenti esterni.

Ogni esborso derivante dalle suddette attività dovrà essere autorizzato dal Presidente su richiesta del Segretario Generale che sarà obbligato a presentare liste di spese documentate, regolari fatture o ricevute fiscali.

In caso di nomina di uno o più Vicesegretari, questi ultimi hanno il compito di sostituirlo in caso di impedimento ovvero possono svolgere i compiti loro specificamente delegati dal Segretario Generale. I Vicesegretari sono nominati dal Consiglio Direttivo su indicazione del Segretario Generale.

Art. 16 – Il Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dai Consiglieri tra i membri del Consiglio Direttivo, cura la gestione amministrativa, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

Il Tesoriere è obbligato a rendere conto della propria attività al Presidente a semplice richiesta del medesimo ed a fornire a quest'ultimo tutte le informazioni e i documenti richiesti.

Art. 17 – L'Ufficio Giuridico di Gabinetto

L'Ufficio Giuridico di Gabinetto è composto da un singolo socio, di nomina presidenziale che abbia la qualifica di giurista e/o avvocato. Decide su questioni di pertinenza dell'Associazione a norma di Statuto ed è l'organo di ricorso e gravame e coadiuva il Presidente in ogni sua attività quando questi lo ritenga necessario.

L'Ufficio Giuridico di Gabinetto funge inoltre da istanza decisionale unica in tutte le questioni poste dai soci sia come gravame sia come interpretazione dello Statuto.

La funzione decade alla decadenza del Presidente essendo di nomina elettiva.

Art. 18 – L’Organo di controllo

L’Organo di controllo, nella forma di Revisore unico, è l’organo contabile che vigila sulla corretta amministrazione nonché sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell’Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, verifica i bilanci preventivi e consuntivi approvati dall’Assemblea e predisposti dal Consiglio Direttivo redigendo annualmente apposite relazioni al riguardo ed effettua i riscontri di cassa nonché la buona gestione dei beni, attività e passività dell’Associazione. Riferisce in proposito annualmente all’Assemblea e, quando occorra, al Consiglio.

Il Revisore unico può procedere in qualsiasi momento ad atti d’ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni dell’Associazione o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell’apposito Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Revisore Unico.

Il Revisore unico è eletto ogni 3 esercizi dall’Assemblea e deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili. Lo stesso può essere riconfermato.

All’Organo di controllo si applica l’art. 2399 c.c.

L’incarico può essere revocato in qualsiasi momento per inosservanza dei doveri connessi alla funzione e se pregiudizievole della reputazione dell’Associazione previa delibera assembleare a maggioranza semplice di voti, che ha effetto dal ricevimento della comunicazione inviata con a/r. In caso di dimissioni, revoca o venir meno alla carica, il Revisore sarà sostituito dall’Assemblea che conferirà l’incarico per il periodo residuo di durata dell’incarico originario. Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea ma è privo del diritto di voto.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

Art. 19 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria secondo modalità e termini di cui al precedente art. 11 provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori. L’associazione ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazione non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 – Clausola di Rinvio

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile e del Regolamento interno dell'Associazione, eventualmente redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

Art. 21 – Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre componenti eletti dall'Assemblea dei soci e dura in carica 3 anni. Ha competenza in tema di ricorsi contro le decisioni di esclusione dei soci votate dal Consiglio Direttivo. I suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 21 bis – Dicasteri Nazionali ed esteri

I Dicasteri Regionali e Provinciali in Italia nonché i Dicasteri esteri costituiscono l'ossatura organizzativa dell'Istituto Diplomatico Internazionale per l'attuazione delle finalità medesime.

Essi, inoltre, attraverso una capillare ramificazione sul territorio nazionale, rappresentano un presidio per promuovere i diritti e gli scopi dell'Istituto, anche attraverso una costante interazione con le Istituzioni a livello locale.

- 1) I Dicasteri Regionali e Provinciali in Italia e i Dicasteri esteri non hanno soggettività e personalità giuridica in quanto sono articolazioni decentrate, non distinte né autonome dell'Istituto Diplomatico Internazionale, al quale devono render conto del loro operato.
- 2) I Dicasteri Regionali e Provinciali ed esteri sono coordinati da associati nominati secondo le regole previste dal presente Statuto e dai regolamenti interni denominati rispettivamente Delegato del Dicastero Regionale e Delegato del Dicastero Provinciale, Delegato del Dicastero Nazionale estero, i cui poteri sono definiti nel presente Statuto e nei regolamenti interni.
- 3) Il Delegato del Dicastero Regionale, il Presidente del Dicastero Provinciale e il Presidente del Dicastero Nazionale estero non hanno alcuna rappresentanza legale se non salvo che i relativi poteri non siano conferiti per delega o procura dal Presidente dell'istituto Diplomatico Internazionale.
- 4) La durata del mandato del Delegato del Dicastero Regionale, del Presidente del Dicastero Provinciale e del Presidente del Dicastero Nazionale estero è pari a quattro anni, per un massimo di due mandati pieni, anche non consecutivi, compresi i mandati ricoperti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
- 5) Il Consiglio Direttivo approva il Regolamento dei Dicasteri Regionali e Provinciali ed Esteri, che disciplina l'esercizio, le funzioni e l'attività dei medesimi.

Art. 22 – Disciplina transitoria

Il presente Statuto entra in vigore alla data di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea; l'approvazione non determina la decadenza dalle cariche che devono intendersi prorogate sino alla data entro la quale dovrà essere svolta l'Assemblea per il rinnovo degli organi.

Livorno 12 luglio 2019